

232

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 12. Aprile 1862.
dal Ministro dell' Interno.*

OGGETTO

*Disposizioni relative agli amnistiati Dal Decreto
del Governatore di Sicilia del 17. Ottobre 1860.*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° *Pisanelli*
» 2° *Bolli*
» 3° *Scsina*
» 4° *Grilla*
» 5° *Argentino*
» 6° *San Domini*
» 7° *Gracchi*
» 8° *Crispi*
» 9° *Ortelli*

Relatore *Scsina*

Adottata nella tornata del 21. Luglio 1862.

Nella

98

SESSIONE 1861

N° 232-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

PISANELLI, POLTI, PESSINA, GRELLA, ARGENTINO,
SAN DONNINI, RAELI, CRISPI, NELLI

sul progetto di legge presentato dal presidente del Consiglio dei ministri,
ministro dell'interno

nella tornata del 12 aprile 1862

Conferma delle condizioni di amnistia stabilite col decreto
prodittatorio 17 ottobre 1860 per la Sicilia.

Tornata del 5 luglio 1862

SIGNORI! — Negli ultimi conati contro la prepotente forza della risorgente nazione, la fazione borbonica quasi a scatenare belve contro il popolo siciliano aprì le porte delle prigioni ai condannati ed imputati per reati comuni, gettando così nel seno delle popolazioni uomini feroci e per mestiere dediti alle rapine ed al sangue.

Il Governo prodittoriale non potendo ad un tratto salvare le popolazioni da sì tristo retaggio borbonico diè fuori un decreto di amnistia nel 17 ottobre del 1860 per i condannati ed imputati sia per omicidio, sia per reati contro la proprietà, sottoponendo i primi all'obbligo dell'allontanamento dal luogo del domicilio degli offesi, e gli altri a quello del dare sicurezza di loro buona condotta, e dichiarando che sarebbero decaduti dal beneficio gli amnistiati che fossero incorsi in nuovi misfatti o delitti.

Ma quel numero immenso di delinquenti rovesciato sulle popolazioni di Sicilia ha proseguito e prosegue tuttora ad infestarle di reati atrocissimi, ed ordinariamente non è pos-

(252-A)

sibile colpire con prova giuridica i rei per l'intimidazione che essi esercitano sugli animi onesti e tranquilli. Laonde egli è di suprema necessità ricorrere a provvedimenti che salvino le sostanze e le vite dei cittadini dalle conseguenze funeste di una liberazione accordata ad uomini che costituiscono una negazione permanente dell'ordine sociale.

Il Governo ha presentato un *progetto di legge* indirizzato al fine di tutelare la tranquillità sociale ed individuale senza mettere nel nulla una precedente amnistia. E la vostra Commissione accetta in principio il concetto informatore di quella legge.

Se non che l'articolo 1 del progetto ministeriale è paruto soverchiamente duro e contrario alle norme della giustizia. Mentre gli articoli 2 e 3 relativi ai condannati ed imputati a cagione di reati contro le proprietà fissano un provvedimento per l'avvenire lasciando salva l'efficacia giuridica del decreto d'amnistia, l'articolo 1 viene a distruggere un diritto acquisito certo ed irrevocabile qual è quello di godere del beneficio della condonazione della pena, o della abolizione dell'azione penale; e fuori dei casi in cui lo stesso decreto fermava la decadenza dal beneficio ne costruisce retroattivamente un altro, cioè la trasgressione da parte dei condannati o imputati per omicidio dell'obbligo di allontanamento dal luogo del domicilio degli offesi. Il decreto imponeva quell'obbligo ma non già sotto pena di decadenza dall'amnistia, epperò non potrebbe un atto legislativo posteriore colpire il fatto della avvenuta trasgressione di quell'obbligo con una sanzione penale retroattiva, richiamando a vita una condanna condonata, un'azione penale abolita.

Nè si dica che il decreto di ottobre, ponendo la decadenza dal beneficio dell'amnistia per gli amnistiati che incorressero in nuovi misfatti o delitti, implicitamente faccia rivivere la condanna o l'azione penale per i trasgressori dell'obbligo dell'allontanamento, stante che col decreto del 1823 quella trasgressione costituiva un delitto, essendo punita col primo grado di prigionia.

Le leggi vigenti in Sicilia nell'ottobre del 1860 sottoponevano il condannato, *dopo espiata la pena*, all'obbligo dell'allontanamento per trenta miglia dal luogo del domicilio degli offesi, e punivano col primo grado di prigionia il condannato che, dopo espiata la pena, contravvenisse a quest'obbligo. Il decreto di ottobre vi sottoponeva e condannati che non avevano in tutto o in parte espiata la pena, ed imputati, senza aggiungere che i contravventori a quest'obbligo avessero a soggiacere alla pena del primo grado di prigionia. D'altro canto le leggi pubblicate in Sicilia nel 1861 cancellano dalla categoria dei reati la trasgressione all'obbligo dell'allontanamento per i condannati a cagion d'omicidio a pena criminale, solo ingiungendo ai condannati per omicidio, la cui pena fosse prescritta, l'obbligo della distanza non minore di tre miriametri, e senza minacciare pena alcuna ai trasgressori. Cosicchè nè si po-

trebbe affermare che coloro i quali trasgredirono l'obbligo dell'allontanamento incorsero in delitto per le leggi vigenti nel tempo del decreto di amnistia; nè, se pure si potesse ciò affermare, potrebbe oggi avvisare come incorsi in delitto coloro che incorsero in un'azione che dalle leggi vigenti non è più considerata come reato. (252-A)

Per queste considerazioni la Commissione ha creduto doversi respingere l'articolo 1 del progetto ministeriale, ed applicarsi ai casi preveduti da esso il principio stesso su cui si fondano gli articoli 2 e 3. Il passato è intangibile; e per diritti certi acquisiti non può avere efficacia retroattiva una disposizione di legge. Ma la tutela delle sostanze e della vita dei cittadini impone qualche cosa per l'avvenire; anzi lo impone quello stesso decreto di amnistia al quale si conserva l'efficacia per rispetto al beneficio.

Il principio che informa gli articoli 2 e 3 del progetto ministeriale si è che l'obbligo del dar sicurezza di buona condotta, essendo imposto dal decreto di amnistia, deve essere munito di sanzione perchè non venga trasgredito, ed essendo stato imposto senza minacciarsi come pena la decadenza dal beneficio dell'amnistia, non sono da ritenere decaduti da quel beneficio coloro che non hanno adempiuto l'obbligo del dare sicurezza.

Questo stesso principio informa l'articolo che la Commissione propone sostituirsi all'articolo 1° del progetto ministeriale. L'obbligo dell'allontanamento non aveva la sanzione della decadenza dal beneficio dell'amnistia, epperò non può ritogliersi quel beneficio a coloro che lo trasgredirono. Ma l'obbligo dell'allontanamento è ingiunto dal decreto di ottobre; si dia vigore alla legge per l'avvenire con la minaccia di una pena determinata, si eviti che venga trasgredito più oltre, come è stato per innanzi, e la tranquillità sociale ed individuale sarà tutelata senza lesione del diritto di alcuno.

Ed appunto perchè l'allontanamento serve a garanzia della pubblica tranquillità non meno che della privata, la Commissione ha creduto doversi rendere inefficace il consenso degli offesi a far terminare l'allontanamento, restringendo per altro quest'obbligo a soli tre anni.

Quanto agli articoli 2 e 3, la Commissione, per le ragioni esposte innanzi, li accetta interamente.

Infine per rispetto all'articolo 4 essa crede che la sottoposizione alla sorveglianza non s'abbia a restringere ai soli amnistiati contemplati nell'articolo 1, ma estendersi anche agli amnistiati contemplati negli articoli 2 e 3, sui quali non è meno indispensabile il vegliare della pubblica autorità.

Per cosiffatti motivi la Commissione vi propone l'approvazione del disegno di legge così riformato.

PESSINA, relatore

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 1.~~

~~I condannati e gl'imputati per omicidio, che non hanno ottemperato all'obbligo dell'allontanamento dal domicilio degli offesi, in conformità dell'articolo 3 del decreto prodittatorio per la Sicilia del 17 ottobre 1860, numero 263, s'intendono per questo solo fatto, e non ostante l'allegato o provato consenso degli stessi offesi, incorsi nell'applicazione dell'articolo 11 di esso decreto.~~

~~Art. 2.~~

~~I condannati e gl'imputati per reati contro la proprietà, che fra quindici giorni dalla data della presente legge non abbiano adempiuto gli obblighi loro imposti dagli articoli 4 e 8 dello stesso decreto, saranno puniti col carcere estensibile ad un anno.~~

~~Art. 3.~~

~~Scontata la pena, di cui nell'articolo precedente, i condannati ed imputati anzidetti non potranno essere posti in libertà che dopo aver prestato la malleveria stabilita nell'articolo 4 del citato decreto.~~

~~Art. 4.~~

~~Gl'individui contemplati nell'articolo 1 dello stesso decreto e che hanno accettato l'amnistia con esso accordata sono soggetti per lo spazio di sei anni alla sorveglianza speciale della polizia ed alle conseguenze che ne derivano.~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~I condannati e gl'imputati per omicidio che hanno accettato l'amnistia impartita con decreto prodittatorio per la Sicilia del 17 ottobre 1860, n° 263, sono tenuti nel termine di giorni quindici dalla data della presente legge ad allontanarsi dal luogo del domicilio degli offesi alla distanza di trenta miglia e per il periodo di anni tre. In caso d'inadempimento incorreranno nella pena del carcere da uno a due anni. Qualunque consenso venisse dato dagli offesi, non gioverà ad esimere gli anzidetti imputati o condannati dall'obbligo dell'allontanamento, nè dalla pena suenunciata in caso di trasgressione a quest'obbligo.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 4. 3°~~

~~Gl'individui che hanno accettato l'amnistia accordata col decreto del 17 ottobre 1860 sono soggetti per lo spazio di sei anni alla sorveglianza speciale della Polizia ed alle conseguenze che ne derivano.~~

I pubblici funzionari

stato di:

*Gl'imputati, a cui riguarda la presente legge
son quelli contro i quali prima del Decreto
17. ottobre 1860. era spedito mandato di depu-
o mandato di arresto.*

Approvato nella tornata del 21. Luglio 1862

firmato

Adunanza 1^a 25. Giugno 1862

Costante la commissione
Esposizione del mandato dei Comuni

1. Ufficio - questa la legge - ma

~~non~~ vorrebbe modificare le disposizioni dell'arti-
colo 1^o perché non fanno tutta la spina
del governo degli affari

2. Ufficio - Le stesse conclusioni
del primo -

3. Ufficio - Le stesse conclusioni dei
presenti sull'art. 1^o

4. Ufficio - questa la legge

5. Ufficio - questa la legge - desidero
si una forma migliore

6. Ufficio - questa la legge - non
va da capo il principio della non retroatti-
vità - l'autorità e validità degli atti
il Governo della Dittatura -

7. Ufficio (non intervenuto)

— 8.° ufficio — Accanto la legge
come una misura necessaria e
di salute pubblica —

Non vuole offeso il principio della
non retroattività.

Vuole che la legge sia modificata
e posta in armonia coi principj del
diritto penale —

— 9.° ufficio — Accanto la legge come
una misura necessaria e una misura
di salute pubblica nelle condizioni della
provincia siciliana — Ne vuole
modificare la forma ~~onde~~ le dispo-
sizioni onde mettere il meglio possibile
in armonia co' principj della Legisla-
zione — e della scienza penale.

192

**MINISTERO
DELL'INTERNO**

Cabinetto
Divisione

[Signature]

[Signature]

Oggetto.

Sessione 1861

Cameri Dei Deputati

Progetto di Legge
presentato dal Presidente Del
Consiglio Dei Ministri,
Ministro dell'Interno
(Restarini)

nona. mte. 1862

Relazione
Conferma Dei Provvisoriamenti sull'
Amnistia accordata nel Decreto Provisorio
17 ottobre 1860 per la Sicilia

Signori

La Pro dittatura Siciliana pro-
mulgava il 17 ottobre 1860 un Decreto
di amnistia condizionata, nel quale
sono specialmente notevoli le seguenti
disposizioni:

Art. 1. - "È abolita l'azione penale e
condonata la pena inflitta per reati
commessi fino al 27 maggio 1860 da
individui che per qualunque causa
si trovino in libertà alla pubblicazione
del presente Decreto, o che si siano
presentati volontariamente in esecu-
zione del Decreto 13. Ottobre 1860."

Art. 3. - "Malgrado la condonazione
della pena, resta fermo l'obbligo dello
allontanamento dal domicilio degli
offesi nei condannati per omicidio
di termini delle leggi vigenti. Allo-
stesso obbligo saranno soggetti gli
imputati dei reati medesimi contro
i quali si era spedito mandato di
deposito o di arresto, se avranno ac-
cettato la presente amnistia."

Art. 4. - "I condannati e gli imputati, contro
i quali si sia spedito mandato di

„deposito o di arresto per causa di furto,
„saranno tenuti entro un mese da oggi
„a dar sicurtà di lor buona condotta
„per tre anni, presentando un malleva-
„dore che rendasi risponsabile per la
„somma di ducati dugento, esigibile nel
„caso in cui si rendessero colpevoli di
„furto o d'incendii volontarii dopo la
„prestata mallevanzia.

Art. 8. - „Coloro che non prestarono mallevanzia saranno tenuti nello stesso termine
„di un mese, da oggi, a dichiarare in qual
„Comune vorranno stabilire la loro residenza,
„ed ivi, nell' Ufficio della Sinscopia p. Ufficio
„tore l'obbligo di presentarsi giorno per
„giorno allo stesso Ufficio nei primi tre
„mesi, e quindi appresso di settimana
„in settimana sino al compiere del
„trionnio....

„La trasgressione dell'obbligo sarà
„punita con la detenzione di otto giorni,
„ed in caso di recidiva, con un mese di
„prigionia. - L'azione sarà proposta
„di ufficio dal Pubblico Ministero,
„giusta l'articolo 39 delle Leggi di rito penale.

Art. 11. - „Decaderanno dal beneficio del
„presente Decreto coloro che dopo la
„pubblicazione di esso si faranno colpevoli
„di altri misfatti o delitti volontari
„punibili almeno con pena di prigionia
„ed i condannati saranno considerati

„come recidivi, e gl' imputati come
 „reiteratori, ~~ai~~ termini delle leggi penali.
 „Non sarà bisogno d'istanza privata
 „per procedere in nuovi reati, meno nei
 „casi dell' articolo 30 delle Leggi medesime».

Note sono le origini di quel Decreto, il mezzo della rivoluzione Siciliana, la stessa Autorità di polizia del cessato governo imprigionava uno sciame di ladri onde gittare l'anarchia e il disordine in mezzo all'agitazione politica; e quando nelle vie di Palermo stava per accendersi l'estremo conflitto, si rovesciavano nella città per opera del nemico la centinaja di galeotti e di malfattori abbandonati nell'Arsenale e nell'edificiu delle Grandi Pigiuni. — La Podestatura intese a scemare le conseguenze di cotesti eccessi, ponendo l'indulgenza in accordo con gl'interessi della pubblica sicurezza.

Se non che nelle gravissime emergenze di un paese, ove tutti gl'ordini antichi si erano disciolti, le disposizioni di quel Decreto non poterano ricevere una piena applicazione. Anzitutto sorgeva il dubbio se il consenso prestato dagli offesi ad una vicina residenza dell'offensore non derogasse all'articolo 3. Oltrecciv, nel difetto di

denunce, o di prove scritte, o di agenti della pubblica forza, la disposizione dell' art. 4.º cadeva gradatamente in disuetudine. Per fine, promulgata nell' Isola col Decreto di Luogotenenza 16 febbrajo 1861 il Codice Penale del 20 novembre 1859, nel quale non si conosce la pena accessoria dell' allontanamento dal domicilio dell' offeso, si affacciava pure il dubbio se l' amnistiato, contravventore al citato articolo 3.º, fosse decaduto dal beneficio del Decreto in conformità dell' articolo 11.º.

Queste varie difficoltà non furono in effetto risolte dai Tribunali dell' Isola con eguale criterio, e la giurisprudenza è tuttora incerta.

Ma quanto un tale stato di cose torni di pregiudizio alla pubblica sicurezza di quelle contrade, e quanto importi che il Decreto Proditatorio del 17 ottobre 1860 venga severamente osservato, è facile il comprendere.

L' evasione dai luoghi di custodia e di pena di condannati od imputati per delitti d' ogni natura costituisce un pericolo permanente, a cui si infrange la forza normale della polizia. E perdurando un fatto eccezionale, è d' uopo che si

mantengano e si fortifichino i provvedimenti eccezionali in origine emanati per signoreggiarlo.

Tale è lo scopo dell' annesso Progetto di Legge che si ha fiducia di vedere avvalorato dal vostro suffragio.

Progetto di Legge

Vittorio Emanuele 2.^o

ecc. ecc.

Articolo I.

I Condannati e gli imputati per omicidio che non hanno ottemperato all' obbligo dello allontanamento dal domicilio degli offesi, in conformità dell' articolo 3 del Decreto Pro dittatorio per la Sicilia del 17 ottobre 1860, N.º 265, s'intendono per questo solo fatto, e non ostante l'allegato o provato consenso degli stessi offesi, incorser nell' applicazione dell' articolo 11.º di esso Decreto.

Articolo II.

I Condannati e gli imputati per reati contro la proprietà, che fra quindici giorni dalla data

della presente Legge, non abbiano
adempito gli obblighi loro imposti
dagli articoli 4 e 8 dello stesso Decreto,
saranno puniti col carcere estensibile
ad un anno.

Articolo III.

Scontata la pena, di cui nell'ar-
ticolo precedente, i condannati ed
imputati anzidetti non potranno
essere posti in libertà che dopo aver
prestato la malleveria stabilita
nell'articolo 4° del citato Decreto.

Articolo IV.

Gli individui contemplati nell'articolo
1° dello stesso Decreto e che hanno
accettato l'amnistia con esso accordata
sono soggetti per lo spazio di sei
anni alla sorveglianza speciale
della Polizia ed alle conseguenze che
ne derivano.

U. Tullio



*Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri,
Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,
Sentito il detto Consiglio;*

Abbiamo Decretato e Decretiamo:

*Il Presidente del Nostro Consiglio dei Ministri, Ministro
dell'Interno, è incaricato di presentare al Parlamento, svolgere i
motivi, e sostenere la discussione dell'unico Progetto di legge rela-
tivo all'amnistia concessa nelle Province. Lichene col Decreto
Provisoriale 17 ottobre 1862.*

*Lo stesso Nostro Ministro provvederà per l'esecuzione
del presente Decreto.*

Dato in Torino, addì 10 Aprile 1862.

U. Rattap